



Modifica dell'ordine dei beneficiari

Assicuratore

Signore Signora

Nome	_____	Cognome	_____
Via/Civico	_____	NPA/Località	_____
Data di nascita	_____	Stato civile	_____
No. AVS	_____	No. di conto	_____

Art. 16 Prestazione di previdenza/Ordine dei beneficiari

La prestazione di previdenza consiste:

- Dell'avere di previdenza, al raggiungimento del limite d'età;
- In caso di invalidità (art. 15 cpv. 2 del Regolamento), dell'avere di previdenza e, in caso di assicurazione di rischio, anche del diritto alla relativa prestazione assicurativa;
- In caso di decesso, dell'avere di previdenza e, in caso di assicurazione di rischio, anche del diritto alla relativa prestazione assicurativa.

Ai fini del mantenimento della protezione previdenziale sono considerati beneficiari:

- a) l'intestatario della previdenza in caso di vita;
- b) dopo il suo decesso, le seguenti persone nell'ordine indicato (cifra da 1 a 5):
 1. il coniuge/partner registrato superstite;
 2. i discendenti diretti e le persone fisiche che hanno ricevuto un sostentamento considerevole dall'intestatario della previdenza, oppure la persona che ha convissuto con quest'ultimo ininterrottamente per cinque anni fino al suo decesso oppure che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune;
 3. i genitori;
 4. i fratelli e le sorelle;
 5. gli altri eredi, eredi legittimi con riferimento alla successione legale ed eredi designati con riferimento alle ultime volontà del defunto (testamento e contratto successorio).

L'intestatario della previdenza può nominare uno o più beneficiari fra quelli menzionati alla lettera b cifra 2 e definirne più dettagliatamente i diritti.

L'intestatario della previdenza ha il diritto di modificare l'ordine dei beneficiari di cui alla lettera b, cifra da 3 a 5 e definirne più dettagliatamente i diritti.

Se l'intestatario della previdenza non definisce dettagliatamente i diritti dei beneficiari all'interno di uno stesso gruppo (cifra da 2 a 5), la Fondazione dividerà l'avere in parti uguali per numero di teste.

La regolamentazione dei beneficiari deve essere depositata per iscritto, con modulo della Fondazione, dall'intestatario della previdenza presso la Fondazione stessa.

La convivenza deve essere comunicata per iscritto alla Fondazione pilastro 3a sotto forma di contratto autenticato. Tale contratto deve essere recapitato alla Fondazione pilastro 3a.

Lo scioglimento/variazione della convivenza deve essere comunicato immediatamente in forma scritta alla Fondazione pilastro 3a. La Fondazione pilastro 3a non si assume alcuna responsabilità per le prestazioni già effettuate in caso di omessa o ritardata comunicazione dello scioglimento/variazione della convivenza.

In caso di matrimonio o scioglimento della convivenza viene meno ogni diritto alla prestazione di capitale come da Regolamento art. 16 comma 2, lettera b, cifra 2.

Se è assicurata un'ulteriore prestazione di rischio (decesso/invalidità), questa prestazione deve essere regolamentata in un ordine dei beneficiari separato.

L'avere di previdenza non viene più remunerato al più tardi di cinque anni dopo il raggiungimento del limite di età di legge e dal momento del decesso.

Se la persona beneficiaria ha causato intenzionalmente il decesso dell'intestatario della previdenza non ha alcun diritto alla prestazione di previdenza. In questo caso la sua prestazione viene corrisposta alla persona beneficiaria successiva.



Nel caso del mio decesso, secondo l'art. 16 del regolamento della J. Safra Sarasin Fondazione pilastro 3a, per le seguenti persone ed il loro diritto (quote) e ordine di successione, decido come segue:

Cognome, indirizzo, data di nascita	Grado di parentela	Quota
1. _____	_____	_____
2. _____	_____	_____
3. _____	_____	_____

Ho preso conoscenza che le persone da me beneficiare, sempre che non siano degli eredi legittimi, necessitano di un insediamento quali eredi in aggiunta a quelli di un testamento o di un contratto d'eredità, altrimenti il beneficio non sarà legalmente vincolante. Inoltre confermo che l'ordine dei beneficiari di cui sopra avrà valore giuridico esclusivamente per l'avere del conto/deposito del pilastro 3a. Un'eventuale assicurazione supplementare combinata con questo conto necessiterà, in caso di decesso, di una regolamentazione separata.

Luogo e data

Firma dell'assicurato

Perché una regolamentazione dei beneficiari?

Naturalmente dovrete essere voi stessi a poter raccogliere e godere i frutti della vostra pianificazione previdenziale. In considerazione del fatto che non esistono garanzie al riguardo, è opportuno verificare che la disciplina legislativa soddisfi le vostre esigenze in caso di morte. In caso contrario, è consigliabile depositare una regolamentazione dei beneficiari in modo da garantire sia voi che i vostri superstiti.

Come devo procedere?

Scegliete innanzitutto le persone cui desiderate far avere i vostri fondi previdenziali in caso di morte. Successivamente, verificate che in caso di esecuzione della disciplina legislativa (pagina 3) anche le persone che volete beneficiare ricevano i vostri averi previdenziali e, in caso affermativo, li ricevano nella ponderazione da voi desiderata. Se le prescrizioni corrispondono alle vostre aspettative, non dovete fare nient'altro. In caso contrario, verificate che le modifiche possibili con la regolamentazione dei beneficiari soddisfino la sequenza desiderata di beneficiari e la suddivisione del patrimonio previdenziale. In questo caso, completate l'ordine di successione dei beneficiari della rispettiva fondazione.

Dove devo depositare l'ordine di successione dei beneficiari?

Inoltre l'originale della vostra regolamentazione dei beneficiari alla fondazione previdenziale competente (Cassa pensione, fondazione di libero passaggio e/o fondazione pilastro 3a) e una copia della stessa ai beneficiari. La registrazione della stessa nel testamento e la certificazione notarile vi proteggeranno inoltre da eventuali contenziosi di diritto civile. Depositatene una copia presso il notaio che eseguirà il vostro testamento in caso di morte o presso un altro luogo idoneo (ad es. nel deposito della vostra banca di fiducia).



La disciplina legislativa delle «prestazioni ai superstiti» secondo la LPP* (Art. 19, 19a, 20, 20a)

(Cfr. anche il regolamento dell'attuale Cassa pensione)

Art. 19 Coniuge superstite

- ¹ Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge:
 - a) deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio; o
 - b) ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno 5 anni.
- ² Il coniuge superstite che non adempie a nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 ha diritto a un'indennità unica pari a tre rendite annuali.
- ³ Il Consiglio federale disciplina il diritto della persona divorziata alle prestazioni per i superstiti. (cfr. Art. 20 OPP 2**).

Art. 19a Partner registrati

Il partner registrato superstite ha il medesimo statuto giuridico della vedova/del vedovo.

Art. 20 Orfani

I figli del defunto hanno diritto alle rendite per orfani; lo stesso diritto spetta ai minori affidati se il defunto doveva provvedere al loro sostentamento.

Art. 20a Altri beneficiari

- ¹ L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento, oltre agli aventi diritto secondo gli articoli 19, 19a e 20, i seguenti beneficiari di prestazioni per i superstiti:
 - a) Le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dall'assicurato, o la persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi 5 anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
 - b) In assenza dei beneficiari di cui alla lettera a, i figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 20, i genitori o i fratelli e le sorelle;
 - c) In assenza dei beneficiari di cui alle lettere a e b, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici, nella proporzione:
 1. Dei contributi pagati dall'assicurato, o
 2. Del 50 per cento del capitale di previdenza.
- ² Non sussiste alcun diritto a prestazioni per i superstiti secondo il capoverso 1 lettera a se il beneficiario riceve una rendita vedovile.

* LPP = Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

** OPP2 = Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

**Avvertenza importante**

La presente pubblicazione a fini di marketing della J. Safra Sarasin Fondazione pilastro 3a (di seguito denominate «Fondazione») è destinata esclusivamente alla loro clientela e ha mero scopo informativo. Il documento non ha alcun titolo di consulenza agli investimenti, proposte, offerta oppure invito a proporre offerte di acquisto o vendita di strumenti di investimento o altri strumenti finanziari specifici, né di altri prodotti o servizi, e non sostituisce la consulenza individuale o la rappresentazione del rischio a cura di qualificati consulenti finanziari, legali oppure fiscali.

Il documento contiene informazioni selezionate e non ha pretese di completezza. Esso si basa su informazioni pubblicamente accessibili e dati («informazioni») ritenuti corretti, attendibili e completi. Tuttavia, la Fondazione non hanno verificato l'esattezza e la completezza delle informazioni fornite, per le quali, pertanto, non possono garantire. Eventuali errori oppure l'incompletezza delle informazioni non costituiscono motivo di responsabilità contrattuale oppure tacita a carico della Fondazione per danni diretti o indiretti che ne conseguano. In particolare, la Fondazione, come anche i loro dipendenti e amministratori, non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni, dei progetti e delle strategie in questa sede presentati. I pareri espressi nel presente documento e i dati numerici, i dati e i pronostici prospettati sono suscettibili di variazioni in qualsiasi momento e senza preavviso. Valutazioni storiche positive dei valori oppure simulazioni non costituiscono alcuna garanzia di andamento positivo in futuro. Sono possibili scostamenti rispetto ad analisi finanziarie condotte in proprio oppure altre pubblicazioni del Gruppo J. Safra Sarasin che facciano riferimento ai medesimi strumenti finanziari o emittenti. Non è possibile escludere che una società menzionata oppure oggetto di analisi sia in rapporti d'affari con società del Gruppo J. Safra Sarasin, situazione che comporterebbe un potenziale conflitto di interessi. Inoltre, la Banca J. Safra Sarasin SA e le altre società controllate sono autorizzate ad investire nei prodotti menzionati nel presente documento.

La Fondazione declinano qualsiasi responsabilità per perdite conseguenti all'utilizzo delle presenti informazioni (o di parti di esse). In linea di principio, i prodotti finanziari e gli investimenti di capitale comportano rischi. In alcuni casi, gli investimenti di capitale potrebbero non essere liquidati. I valori degli investimenti possono essere soggetti a oscillazioni sia positive sia anche negative, sicché gli investitori potrebbero, secondo le eventualità, avere un ritorno inferiore rispetto a quanto originariamente investito.

Ulteriore documentazione e informazioni importanti sono a disposizione sul sito www.jsafrasarasin.ch/vorsorge oppure possono essere richieste gratuitamente alla J. Safra Sarasin Fondazione pilastro 3a, Casella postale, 4002 Basel.

Il presente documento non può essere spedito né condotto, neanche in copia, negli Stati Uniti d'America, né consegnato negli Stati Uniti d'America o a cittadini statunitensi (ai sensi della Regulation S, US Securities Act del 1933, nell'aggiornamento rispettivamente vigente). Il presente documento non può essere riprodotto, in tutto o in parte, senza previa autorizzazione scritta della Fondazione.

© Copyright J. Safra Sarasin Fondazione pilastro 3a. Tutti i diritti riservati.

J. Safra Sarasin Fondazione pilastro 3a

Elisabethenstrasse 62
Casella postale
4002 Basilea
Direttore: Hanspeter Kämpf
www.jsafrasarasin.ch/vorsorge

Vostre interlocutrici per le questioni amministrative e giuridiche

Anna Rita Peroncini +41(0)58 317 49 48
Rosa Maria Minerba +41(0)58 317 41 64
Sandra Zugno +41(0)58 317 45 98
Telefax +41(0)58 317 48 96

Interlocutore per i consulenti finanziari

Service-Line numero gratuito da
lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 17.30
Telefono 00800 0077 7700
bank zweiplus sa
Casella postale
8048 Zurigo